SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 5 maggio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 marzo 2010.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria civile del Tribunale di Parma.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte d'appello di Bologna in data 12 febbraio 2010, prot. n. 1376, dalla quale risulta che la cancelleria civile del tribunale di Parma non è stata in grado di funzionare per assenza di personale amministrativo in data 5 febbraio 2010 in occasione dello sciopero;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della cancelleria civile del tribunale di Parma il giorno 5 febbraio 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in occasione dello sciopero, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 marzo 2010

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

10A05182

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 marzo 2010.

Modalità di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/2000);

Vista la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40 (di seguito: decreto-legge n.7/2007) che stabilisce che sono definite con decreto del Ministero dello sviluppo economico le quote dell'importazione di gas da offrire al mercato regolamentato delle capacità - PSV, in misura rapportata ai volumi complessivamente importati autorizzati e che sono determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (nel seguito: l'Autorità) le modalità di offerta, secondo principi trasparenti e non discriminatori;

Visti l'art. 3, comma 10-*ter*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la conseguente segnalazione dell'Autorità PAS 18/09 ed in particolare il punto 1.15;

Visto l'art. 30, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge n. 99/2009) recante misure per l'efficienza del settore energetico, che dispone che il Gestore del mercato elettrico, ora Gestore dei mercati energetici (di seguito: *GME)*; entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita del gas naturale e di tutti i servizi connessi secondo criteri di merito economico;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 16 maggio 2008 (di seguito: decreto ministeriale 19 marzo 2008), con il quale sono stabilite le quote da offrire al mercato regolamentato delle capacità di cui alla delibera n. 22/04 - PSV, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007;

Ritenuto opportuno, in applicazione del citato art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009, adeguare le norme del decreto ministeriale sopra richiamato con l'emanazione del presente decreto;

Considerato che in attesa della definizione della disciplina del mercato del gas naturale di cui all'art. 30, comma 1, della citata legge n. 99/2009, il mercato regolamentato delle capacità - PSV, permane l'ambito di riferimento per l'allocazione della capacità di trasporto correlata alle partite di gas scambiate nel sistema nazionale;

Ritenuto che ai fini di un approccio graduale alla realizzazione di un mercato organizzato del gas sia opportuno sviluppare uno strumento che agevoli l'adempimento dell'obbligo di offerta delle quote di gas importato, facilitando l'incontro tra domanda e offerta, minimizzando i costi di transazione e incrementando la trasparenza dei prezzi, anche mediante la predisposizione di contratti standard che lascino alle parti la definizione finale del prezzo semplificando le operazioni di acquisto e di vendita;
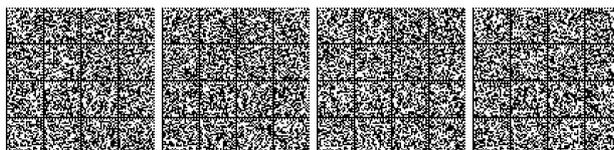
Decreta:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce:

a) le modalità con cui gli importatori assolvono all'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 a seguito delle disposizioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009;

b) le modalità con le quali il GME assume, in prima applicazione delle disposizioni dell'art. 30, comma 2, della legge n. 99/2009, la gestione delle offerte di vendita e di acquisto relativamente alle quote di gas importato di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007.

2. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per l'assunzione da parte del GME della gestione delle offerte di vendita delle aliquote delle produzioni di gas dovute allo Stato ai sensi dell'art. 11 sopra citato.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «Ministero» si intende il Ministero dello sviluppo economico;

b) per «acquirente» si intende un soggetto abilitato ad operare al mercato regolamentato delle capacità - PSV;

c) per «Autorità» si intende l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

d) per «GME» si intende il Gestore dei mercati energetici, la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 99/2009;

e) per «importatore» si intende il soggetto cui il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato l'autorizzazione all'importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164/2000 e che è tenuto ad offrire quote di importazione ai sensi del decreto-legge n. 7/2007;

f) per «operatore» si intende sia l'importatore di cui alla lettera *e)*, sia il soggetto acquirente di cui alla lettera *b)* che offrono e acquistano gas tramite la piattaforma del GME;

g) per «PSV» si intende il Sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di scambio virtuale - modulo PSV, di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 22/04, organizzato e gestito dall'impresa maggiore di trasporto.

2. Si applicano le ulteriori definizioni dell'art. 2 del decreto legislativo n. 164/2000 e dei suoi decreti applicativi, nonché le definizioni di cui alla delibera dell'Autorità n. 22/04,come successivamente modificata ed integrata.

TITOLO II

MODALITÀ DI OFFERTA E OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Art. 3.

Modalità di assolvimento dell'obbligo di offerta

1. Le quote del gas naturale importato di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 marzo 2008 citato nelle premesse, a decorrere dal 10 maggio 2010, sono offerte dagli importatori esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione di cui all'art. 5, comma 1.

2. Alla Piattaforma sono altresì ammesse senza limitazioni ulteriori offerte di volumi di gas anche effettuate da soggetti diversi da quelli tenuti agli obblighi di cui all'art. 11 del decreto-legge n.7/2007.

3. Non sono consentite offerte di acquisto da parte degli importatori relative ad offerte di vendita inserite dagli stessi nella Piattaforma.

4. Le modalità di offerta e di consegna delle quote di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dall'Autorità.

Art. 4.

Obblighi dei soggetti operatori

1. Il GME ammette alla Piattaforma di negoziazione di cui all'art. 5, comma 1, i soggetti abilitati ad operare al PSV, dotati di adeguata professionalità e competenza nell'utilizzo di sistemi telematici e dei sistemi di sicurezza ad essi relativi.

2. Gli operatori che utilizzano la Piattaforma sono tenuti a conformare i propri comportamenti agli ordinari principi di correttezza e buona fede.

3. Gli operatori sono tenuti al versamento al GME di un corrispettivo definito dal GME nel regolamento di cui all'art. 5 al fine di assicurare il proprio equilibrio economico e finanziario in funzione dei costi del servizio.

4. Al fine della verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 7/2007 e del presente decreto, i soggetti che effettuano importazioni soggette all'obbligo di offerta di cui all'art. 11 del decreto-legge n. 7/2007 trasmettono al Ministero e all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione nella quale indicano le autorizzazioni all'importazione soggette all'obbligo, i volumi effettivamente importati nell'anno termico precedente nonché, entro un termine indicato dall'Autorità, una relazione con i volumi effettivamente offerti presso la Piattaforma. Alla relazione è allegata una dichiarazione rilasciata dall'impresa maggiore di trasporto, a conferma dei volumi complessivi effettivamente importati, una dichiarazione rilasciata dal GME sui volumi effettivamente offerti.

5. Nei casi di mancata offerta di volumi di gas determinati ai sensi delle disposizioni del presente decreto, il Ministero obbliga i soggetti inadempienti, entro i sessanta giorni dalla data di accertamento dell'inadempienza a offrire presso la Piattaforma un volume di gas pari al doppio di quello non offerto. Casi di ripetuta inosservanza costituiscono sufficiente motivo di revoca delle autorizzazioni

all'importazione di gas naturale rilasciate o di diniego, per un periodo fino ad un massimo di cinque anni, di nuove autorizzazioni all'importazione al soggetto inadempiente e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.

TITOLO III
INDIRIZZI AL GME

Art. 5.
Indirizzi al GME

1. Il GME organizza e gestisce una Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato secondo modalità trasparenti, non discriminatorie e pro-concorrenziali stabilite in un regolamento da pubblicare, previa approvazione del Ministero, sentita l'Autorità, ai fini di verificarne la rispondenza ai principi posti dal presente decreto.

2. Il GME si dota di un assetto organizzativo idoneo a prevenire conflitti di interesse, anche solo potenziali, e di procedure di controllo per la verifica del rispetto del regolamento e delle disposizioni tecniche di funzionamento.

3. Il GME verifica il rispetto del regolamento e delle disposizioni tecniche di funzionamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della Piattaforma secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza tra gli operatori.

Art. 6.
Pubblicità dei dati

1. I dati e i risultati relativi all'utilizzo della Piattaforma sono resi pubblici dal GME in forma aggregata. Ogni operatore ha accesso ai dati e ai risultati che lo riguardano direttamente.2. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di comunicazione derivi da leggi, regolamenti o altri provvedimenti delle autorità, il GME mantiene il riserbo sulle informazioni relative alle transazioni effettuate utilizzando la Piattaforma.

3. Il GME stabilisce procedure di accesso alla Piattaforma finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle transazioni.

Art. 7.
Contenuto del regolamento

1. Nel regolamento di cui all'art. 5 il GME stabilisce:

a) le modalità di accesso alla Piattaforma e di verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 4;

b) le modalità di pubblicazione dell'elenco degli operatori ammessi a operare sulla piattaforma;

c) le modalità per accedere e presentare offerte in vendita e in acquisto, i prodotti disponibili, le durate delle sessioni di negoziazione;

d) gli obblighi di comunicazione a carico degli operatori;

e) le modalità di negoziazione ed esecuzione, ivi inclusi i sistemi di garanzia e i corrispettivi riconosciuti al GME, garantendo durante il periodo di negoziazione l'anonimato dei soggetti che acquistano il gas e i relativi controlli;

f) le modalità di pubblicazione almeno dei seguenti dati e informazioni:

prezzo minimo e massimo di conclusione dei contratti;

prezzo di riferimento di ogni sessione giornaliera;

volumi scambiati nelle sessioni giornaliere;

g) le modalità di risoluzione delle controversie;

h) le sanzioni per la violazione del regolamento;

i) i casi di sospensione per inadempimento da parte degli operatori e per mancato pagamento del corrispettivo dovuto al GME.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 8.
Disposizioni finali

1. L'Autorità provvede all'adeguamento delle disposizioni di cui alla delibera ARG/gas 108/09 in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi entro la data di cui all'art. 3, comma 1.

2. Il GME entro il 1° ottobre 2010 assume le funzioni di controparte nella Piattaforma di cui all'art. 5. A tal fine predispone le necessarie modifiche al regolamento di cui all'art. 5.

Il presente decreto, pubblicato nel sito internet del Ministero, entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2010

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2010
Ufficio controllo Ministeri attività produttive, registro n. 1, foglio n. 241

10A05365
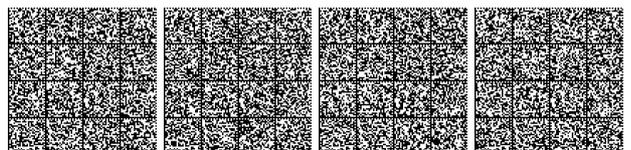
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 aprile 2010.

Sostituzione del rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore industria presso il Comitato provinciale INPS di Ferrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto n. 11/06 del 22 maggio 2006 di ricostituzione del Comitato provinciale di Ferrara dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con il quale veniva nominato il sig. Luca Fiorini tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore industria;

Vista la nota del 20 giugno 2006 con il quale il sig. Fiorini ha rassegnato le dimissioni dall'incarico rivestito e la nota del 21 giugno 2006 con la quale la CGIL - CDLT di Ferrara ne richiede la sostituzione;

Visto il decreto n. 29.06.06 del 13 luglio 2006 con il quale veniva nominato il sig. Mauro Cavazzini in sostituzione del sig. Fiorini;

Vista la nota dell'8 aprile 2010 con la quale la CGIL ha comunicato le dimissioni del sig. Mauro Cavazzini e ne richiede la sostituzione con la sig.ra Carla Bonazza;

Decreta:

La sig.ra Carla Bonazza nata a Comacchio il 18 giugno 1952, codice fiscale n. BNZ CRL 52H58 C912 M è nominata rappresentante dei lavoratori dipendenti del settore industria in seno al Comitato provinciale INPS di Ferrara, in sostituzione del sig. Mauro Cavazzini che decade dalla nomina.

Ferrara, 13 aprile 2010

Il direttore provinciale: TEDESCHI

10A05122

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 9 aprile 2010.

Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, con il quale sono state attribuite al Ministero delle infrastrutture le funzioni attribuite al Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, recante la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 12273 del 19 settembre 2007 di costituzione della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture n. 14347 del 6 novembre 2007 di nomina dei componenti della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione, così come modificato ed integrato alla luce dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 317 del 9 aprile 2009 e n. 111 del 5 marzo 2010;

Preso atto del decreto 30 giugno 2005 del Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2004, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi dell'art. 26, commi 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Preso atto del decreto 11 ottobre 2006 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2005 relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Preso atto del decreto 2 gennaio 2008 del Ministro delle infrastrutture, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2006, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto 24 luglio 2008 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l'anno 2007, relative ai materiali da costruzione più significativi, ai sensi degli articoli 133, commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto 30 aprile 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Rilevazione dei prezzi medi, per l'anno 2007, e delle variazioni percentuali, su base semestrale, superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi» emanato in deroga a quanto previsto dall'art. 133, commi 4, 5 e 6 ed in attuazione dell'art. 1, commi 1, 3 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201;

Preso atto del parere favorevole reso all'unanimità, dalla Commissione consultiva centrale per la rilevazione del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 23 e 29 aprile 2009, con il quale sono state approvate le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2007, riguardanti i materiali da costruzione più significativi, le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, relative all'anno 2008;

Considerata la straordinaria intensità degli squilibri dell'economia nazionale nell'anno 2009, caratterizzata, tra l'altro, da una importante flessione dei consumi e della produzione che ha provocato un'eccezionale diminuzione dei prezzi di alcuni materiali da costruzione;

Preso atto del parere favorevole reso, a maggioranza, dalla Commissione consultiva centrale per la rilevazione del costo dei materiali da costruzione, espresso nella seduta del 29 marzo 2010, con il quale sono state approvati le rilevazioni dei prezzi medi relativi all'anno 2008, riguardanti i materiali da costruzione più significativi, le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, relative all'anno 2009, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, nonché il requisito della «eccezionalità» delle circostanze determinanti le variazioni di prezzo, fondata sul requisito della oggettività e sulla imprevedibilità della straordinaria intensità della crisi economica che ha caratterizzato il periodo di rilevazione;

Ritenuto di condividere l'impostazione metodologica adottata dalla Commissione consultiva nell'elaborazione del suddetto parere;

Considerato che ai fini della determinazione delle compensazioni, ai sensi dell'art. 133, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, si rende necessario individuare sulla base delle «tabelle riepilogative delle variazioni percentuali 2008 su 2007 per i materiali da costruzione più significativi», approvate dalla Commissione consultiva in data 23 e 29 aprile 2009, le voci di prezzo medio 2007 e le variazioni percentuali per l'anno 2008 riferiti ai materiali più significativi che nell'anno 2008 hanno registrato una variazione percentuale in aumento o diminuzione superiore al dieci per cento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono rilevati nell'unito allegato n. 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi, per l'anno 2008, relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, verificatesi nell'anno 2009 per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2009, per effetto di circostanze eccezionali di cui all'art. 133, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2008.

Art. 2.

Ai fini della determinazione delle compensazioni, sono riportati, sulla base delle tabelle riepilogative approvate dalla Commissione consultiva in data 23 e 29 aprile 2009, nell'unito allegato n. 2, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto:

a) i prezzi medi, per l'anno 2007, relativi ai materiali da costruzione più significativi che hanno subito variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, verificatesi nell'anno 2008;

b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nell'anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2007.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5 e 6 e 253 comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2009, si fa riferimento:

a) ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2008;

b) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del presente decreto, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007;

c) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del presente decreto, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2006;

d) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2005;

e) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2004;

f) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del presente decreto, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente.

Roma, 9 aprile 2010

Il Ministro: MATTEOLI
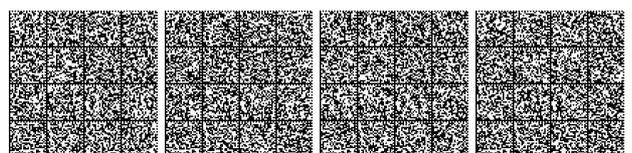
ALLEGATO 1

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE AL 10%			
VARIAZIONE % anno 2009 SU ANNO 2008			
MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2008	Variazione % 2009 su 2008
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,68	**-26,09%**
Rete elettrosaldata	Kg	0,64	**-21,54%**
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,82	**-19,21%**
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore liscie, piane, striate	Kg	0,85	**-16,31%**
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	1,05	**-17,26%**
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	3,26	**-15,16%**
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,82	**-17,97%**
Binari ferroviari	Kg	1,46	**-17,67%**
Tubazione in PVC rigido	Kg	3,99	**-13,50%**
Fili di rame conduttori	Kg	7,91	**-20,32%**
Profilati in rame per lattoniere e lastre	Kg	7,50	**-20,13%**
Geotessile tessuto non tessuto	Mq	1,55	**+ 11,78%**

ALLEGATO *2*

MATERIALI DA COSTRUZIONE CON VARIAZIONE % SUPERIORE AL10%			
VARIAZIONE % ANNO 2008 SU 2007			
MATERIALI	U.M.	Prezzo medio 2007	variazione % 2008 su 2007
Ferro - acciaio tondo per cemento armato	Kg	0,54	**27,50%**
Rete elettrosaldata	Kg	0,55	**15,46%**
Laminati in acciaio profilati a freddo	Kg	0,67	**22,01%**
Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Kg	0,73	**15,80%**
Lamiere in acciaio "Corten"	Kg	0,85	**23,64%**
Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Kg	1,58	**12,12%**
Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	Kg	2,94	**10,83%**
Gabbioni filo ferro zincato	Kg	1,96	**11,28%**
Fili di rame conduttori	Kg	6,86	**15,30%**
Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	Kg	0,72	**14,68%**
Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali	Kg	1,34	**11,83%**
Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	Kg	1,64	**17,66%**
Cemento tipo 325	q	9,20	**10,36%**

10A05155

DECRETO 26 aprile 2010.

Modifiche al decreto 7 febbraio 2007 in materia di rilascio della Carta di qualificazione del conducente.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER IL TRASPORTO, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri, ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, lettera *b)*;

Visto il capo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante attuazione della citata direttiva 2003/59/CE, come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214;

Visto il decreto dirigenziale del 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di «Rilascio della carta di qualificazione del conducente», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 2007, S.O. n. 80, ed emanato ai sensi dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 2 del predetto decreto dirigenziale 7 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di «rilascio della carta di qualificazione del conducente per documentazione», ed in particolare il comma 3 che preclude la possibilità di ottenere una carta di qualificazione del conducente per documentazione trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Ritenuto che il predetto termine possa essere procrastinato comunque nel rispetto dei principi posti dalla citata direttiva 2003/59/CE, in specie dagli articoli 4 e 8;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007

1. All'art. 2 del decreto dirigenziale 7 febbraio 2007, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «oltre la data del 9 settembre 2013 se abilita al trasporto di persone, e del 9 settembre 2014 se abilita al trasporto di cose»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le carte di qualificazione del conducente rilasciate ai sensi del presente articolo sono valide fino al 9 settembre 2013 se abilitano al trasporto di persone, ovvero fino al 9 settembre 2014 se abilitano al trasporto di cose.».

Roma, 26 aprile 2010

Il capo del Dipartimento: FUMERO

10A05154

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 marzo 2010.

Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge finanziaria 2007), come modificata dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159;

Visto in particolare l'art. 1, comma 382-*septies*, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al medesimo art. 1, commi da 382 a 382-*quinquies*, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008), e in particolare l'art. 2, commi da 143 a 154, che stabiliscono i meccanismi con cui è incentivata la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 2009, n. 1, recante modalità per l'incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili tramite il meccanismo dei certificati verdi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e al decreto legislativo n. 387 del 2003, redatto in attuazione dell'art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che reca disposizioni in materia di regolazioni dei mercati agroalimentari, disciplinando, in particolare, le intese di filiera e i contratti quadro utilizzati per la stipula dei contratti di coltivazione e aventi per scopo, tra l'altro, la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di biomasse agricole e di biocarburanti di origine agricola;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura;

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 192, recante la disciplina della subfornitura nelle attività produttive;

Visto il regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009;

Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

Visti in particolare gli articoli da 17 a 20 della direttiva 2009/28/CE in materia di sostenibilità dei biocarburanti e di altri bioliquidi;

Considerato che l'art. 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE stabilisce che la Commissione riferisce sui requisiti di un regime di sostenibilità per gli usi energetici della biomassa, ad eccezione dei biocarburanti e dei bioliquidi, precisando che la relazione è accompagnata, se del caso, da proposte indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio per la creazione di un regime di sostenibilità per gli altri usi energetici della biomassa;

Considerato che le biomasse e il biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, adeguatamente tracciati, ai sensi dell'art. 1, comma 382-*septies*, della legge n. 296 del 2006, consentono un miglior controllo della qualità, della provenienza e, in prospettiva, della sostenibilità dei medesimi prodotti;

Ritenuto che l'attuazione dell'art. 1, comma 382-*septies*, della legge n. 296 del 2006 sia funzionale al perseguimento delle finalità in materia di sostenibilità di biocarburanti e bioliquidi, nonché, in vista dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 17, paragrafo 9, della direttiva 2009/28/CE, anche di sostenibilità delle biomasse diverse dai biocarburanti e bioliquidi;

Considerato che i suddetti profili costituiscono ulteriori elementi a favore di uno specifico sostegno alla produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza, ferma restando l'opportunità che l'intera materia venga più organicamente trattata nell'ambito del recepimento della direttiva 2009/28/CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

a) le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* del presente decreto, affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo k = 1,8, previsto dall'art. 1, comma 382-*quater* della medesima legge n. 296 del 2006.

b) i requisiti che qualificano la provenienza delle biomasse di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

a) «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali»: la parte biodegradabile
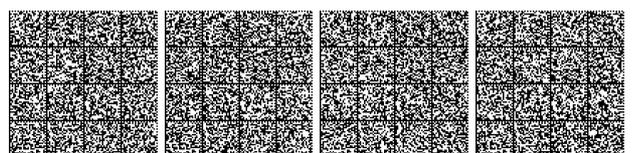
dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;

b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di cui alla lettera *a)*, prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;

c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al punto *a)* prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.

Art. 3.

Modalità per la tracciabilità e rintracciabilità delle biomassa

1. Il produttore che intende accedere al coefficiente moltiplicativo k = 1,8 presenta al GSE domanda di qualifica IAFR per l'impianto alimentato dalle fonti di cui all'art. 2, comma 1, lettere *b)* e *c)* con le modalità di cui al decreto interministeriale 18 dicembre 2008, ed è tenuto inoltre a:

a) trasmettere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro il 30 novembre di ciascuno degli anni per cui si richiede l'emissione dei certificati verdi, la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui alla tabella A;

b) conservare per l'intero periodo di emissione dei certificati verdi la documentazione indicata nell'allegato 1 in relazione a ciascuna tipologia di biomassa di cui dalla tabella A, necessaria per le verifiche di cui all'art. 4.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della definizione della procedura tecnica di cui al seguente art. 4, potrà mettere a punto procedure informatiche di applicazione delle modalità di cui al precedente comma 1.a, sostitutive della trasmissione manuale delle informazioni e della documentazione da parte degli operatori.

Art. 4.

Verifiche dei requisiti

1. Il MIPAAF, predispone una procedura tecnica che indica le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori della filiera devono conformarsi, in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse, ai fini dell'accesso al coefficiente moltiplicativo previsto dall'art. 1, comma 382-*quater* della legge n. 296 del 2006.

2. Il GSE dispone verifiche e controlli sugli impianti in esercizio o in costruzione con le modalità stabilite dall'art. 18, comma 1, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.

3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il MIPAAF, verificata la documentazione ricevuta ai sensi dell'art. 3, comma 1.a ed avvalendosi delle procedure di controllo di AGEA, comunica al GSE l'esito di tale verifica ai fini del controllo della quantità delle biomasse utilizzate dal produttore di energia elettrica nel corso dell'anno solare.

4. Fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, la falsa dichiarazione o la mancata comunicazione comportano la decadenza agli incentivi sull'intera produzione, a partire dal primo anno in cui si rileva il mancato rispetto delle condizioni, e per l'intero periodo residuo di diritto all'ottenimento degli stessi.

Art. 5.

Emissione dei certificati verdi

1. Il MIPAAF comunica al GSE l'esito della verifica di cui all'art. 4, ai fini dell'emissione dei certificati verdi. Nel caso di esito positivo, il GSE provvede al riconoscimento del coefficiente moltiplicativo k = 1,8 con le modalità fissate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 e successive modificazioni.

2. Restano ferme tutte le altre pertinenti disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2010

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
ZAIA

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 180
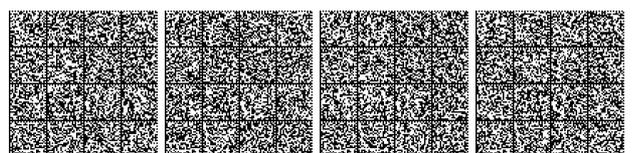
TABELLA A (articolo 2, comma 1, lettera a))

TIPOLOGIE DI BIOMASSA E BIOGAS di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)
I – colture dedicate agricole e forestali
II – gestione del bosco
III – residui di campo delle aziende agricole
IV – residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali
V – residui di zootecnia

TABELLA B (articolo 2, comma 1, lettera c))

TIPOLOGIE DI BIOMASSA E BIOGAS di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a)	**MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE COMUNE AMMINISTRATIVO DEL LUOGO DI PRODUZIONE DELLA BIOMASSA DA FILIERA CORTA**
I – colture dedicate agricole e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che produce le colture dedicate
II – gestione del bosco	Comune in cui ricadono le particelle con contratto di taglio
III – residui di campo delle aziende agricole	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa che conduce i terreni dai quali si ottiene il residuo
IV – residui delle attività di lavorazione dei prodotti agroalimentari, zootecnici e forestali	Comune della sede aziendale (operativa) o unità operativa dell'impresa di trasformazione
V – residui di zootecnia	Comune della sede aziendale (operativa) dell'impresa di produzione di residui zootecnici

ALLEGATO 1

I - COLTURE DEDICATE AGRICOLE E FORESTALI

1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) le informazioni presenti nel fascicolo aziendale di cui al decreto legislativo n. 99 del 2004 per i quantitativi di biomassa in relazione ai quali sono richiesti i certificati verdi;
b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla legge n. 192 del 1998, contenenti nominativo dell'azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
    i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
    ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
    iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
    iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;
    v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
    vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
    vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km.

2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

II - GESTIONE DEL BOSCO

1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) contratti di taglio e i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
b) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
    i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
    ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
    iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
    iv. il tipo di bosco o impianto arboreo, la relativa superficie con le informazioni catastali e i relativi contratti di taglio;
    v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
    vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
    vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera b);
ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole); il tipo di bosco o impianto arboreo e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto;
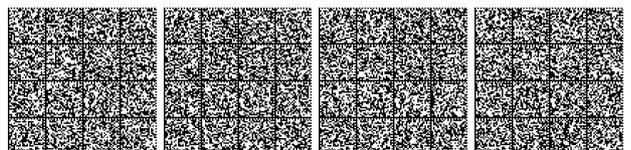
III - RESIDUI DI CAMPO DELLE AZIENDE AGRICOLE (RESIDUI DA COLTURE ERBACEE O ARBOREE)

1. Documentazione da conservare
1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) autocertificazione della azienda agricola produttrice con riferimento al quantitativo di ettari seminati compresi nella Domanda di pagamento unico di cui al Regolamento (CE) 73/2009 ovvero autocertificazione della azienda agricola riportante il quantitativo di ettari coltivati a colture arboree come da fascicolo aziendale di cui al D.lgs. 99/2004;
b) i documenti di trasporto (DdT) previsti nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98, contenenti nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto;
c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
   i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
   ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
   iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
   iv. le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali;
   v. il quantitativo di prodotto ottenibile;
   vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
   vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere
2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

   i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
   ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa utilizzata, esso comunica al MIPAAF: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole); le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie con le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

IV - RESIDUI DELLE ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI, ZOOTECNICI E FORESTALI

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) accordi di fornitura sottoscritti da parte di una piattaforma di lavorazione ovvero di una autocertificazione nel caso di autoconsumo.
b) documento di trasporto (DdT) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto.
c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:
   i. la data;
   ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
   iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
   iv. il quantitativo di materia prima e l'indicazione della sua provenienza;
   v. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
   vi. dichiarazione che attesti la conformità contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);

V - RESIDUI DI ZOOTECNIA

1. Documentazione da conservare

1.1. Il produttore di energia elettrica è tenuto ad acquisire la seguente documentazione relativamente ad ogni singolo fornitore di biomassa:

a) autocertificazione della azienda agricola sulla base del numero dei capi appartenenti alle diverse specie riportate nel fascicolo aziendale di cui al D.lgs. 99/2004, ovvero dalle norme previste dal Regolamento (CE) 1774/02 per i residui derivanti da produzioni animali.

b) documento di trasporto (DdT) previsto nei contratti di subfornitura di cui alla L. n. 192/98, contenente nominativo azienda di provenienza della materia prima, comune, data, tipologia e quantitativo prodotto, ovvero i documenti commerciali previsti dall'art. 7 del Regolamento (CE) 1774/02.

c) contratti di fornitura delle biomasse utilizzate e di cui è previsto l'utilizzo nell'anno solare in corso. Ogni singolo contratto contiene almeno le seguenti informazioni:

i. la data e il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA= Codice Unico delle Aziende Agricole);
ii. il nome e l'indirizzo dei contraenti;
iii. la durata del contratto (annuale o poliennale);
iv. la consistenza dell'allevamento e la tipologia delle deiezioni;
v. le informazioni catastali;
vi. eventuali condizioni applicabili alla consegna del quantitativo previsto di materia prima;
vii. dichiarazione che attesti la conformità a contratti quadro o intese di filiera, ovvero dichiarazione che attesti la provenienza della materia prima da non più di 70 km..

2. Documentazione da trasmettere

2.1. Entro i termini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il produttore di energia elettrica trasmette al MIPAAF

i. le informazioni di cui al punto 1.1. lettera c);
ii. nel caso in cui il produttore di energia elettrica sia anche produttore della biomassa, comunica al MIPAAF: il codice identificativo univoco del fascicolo aziendale (CUAA = Codice Unico delle Aziende Agricole); la consistenza dell'allevamento e la tipologia delle deiezioni; le informazioni catastali; il quantitativo di prodotto ottenuto.

10A05115
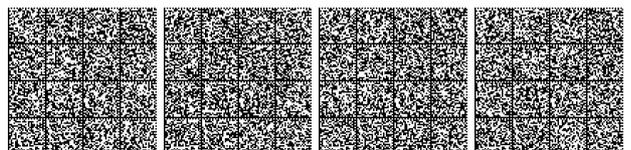
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA «ALMA MATER STUDIORUM»

DECRETO RETTORALE 28 aprile 2010.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1993, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 25 maggio 1993, con cui è stato emanato lo statuto generale d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo che individua l'organo preposto alla revisione dello statuto nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 2 marzo 2010, con cui è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica all'art. 38, comma 4 dello statuto di cui sopra;

Vista la deliberazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione, riuniti in seduta congiunta il 30 marzo 2010, con cui è stata approvata a maggioranza assoluta dei componenti una modifica all'art. 18, comma 1 dello statuto di cui sopra;

Viste le note del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prot. n. 1627 e n. 1634 del 22 aprile 2010, da cui risulta che le modifiche citate sono esenti da rilievi sia di merito che di legittimità;

Ritenuto che si sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche di cui si è detto;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto generale dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 18 (Consiglio di facoltà), è così riformulato:

«Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, dai ricercatori universitari confermati e assistenti di ruolo della facoltà, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero non superiore a venti e non inferiore a cinque in proporzione al numero degli iscritti, e comunque non inferiore al numero dei corsi di laurea e non superiore ad un quarto dei professori di ruolo quando questi siano più di venti. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale, qualora non intervengano all'adunanza».

Art. 2.

Al comma 4 dell'art. 38 (Consiglio studentesco), le parole «dura in carica 2 anni» sono sostituite con le parole «dura in carica tre anni».

Art. 3.

Il presente decreto è inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 28 aprile 2010

Il rettore: DIONIGI

10A05298

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 27 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 27 aprile 2010

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3290
Yen	124,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,514
Corona danese	7,4422
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86705
Fiorino ungherese	266,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	3,9166
Nuovo leu romeno	4,1280
Corona svedese	9,5770
Franco svizzero	1,4353
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8440

Kuna croata	7,2508
Rublo russo	38,7900
Lira turca	1,9779
Dollaro australiano	1,4395
Real brasiliano	2,3278
Dollaro canadese	1,3340
Yuan cinese	9,0715
Dollaro di Hong Kong	10,3178
Rupia indonesiana	11970,34
Rupia indiana	59,0670
Won sudcoreano	1475,19
Peso messicano	16,2064
Ringgit malese	4,2362
Dollaro neozelandese	1,8454
Peso filippino	59,038
Dollaro di Singapore	1,8205
Baht tailandese	42,854
Rand sudafricano	9,8276

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A05381

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 28 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 aprile 2010

Dollaro USA	1,3245
Yen	124,48
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,570
Corona danese	7,4423
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87080
Fiorino ungherese	269,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7080
Zloty polacco	3,9315
Nuovo leu romeno	4,1370
Corona svedese	9,6258
Franco svizzero	1,4341
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8750
Kuna croata	7,2510
Rublo russo	38,8205
Lira turca	1,9860
Dollaro australiano	1,4343
Real brasiliano	2,3308
Dollaro canadese	1,3402
Yuan cinese	9,0401
Dollaro di Hong Kong	10,2883
Rupia indonesiana	11979,43
Rupia indiana	59,1320
Won sudcoreano	1481,87
Peso messicano	16,3284
Ringgit malese	4,2616
Dollaro neozelandese	1,8475
Peso filippino	59,338
Dollaro di Singapore	1,8198
Baht tailandese	42,841
Rand sudafricano	9,8907

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A05382

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 29 aprile 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 aprile 2010

Dollaro USA	1,3256
Yen	124,76
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,540
Corona danese	7,4421
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,86785
Fiorino ungherese	268,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7081
Zloty polacco	3,9153
Nuovo leu romeno	4,1370

Corona svedese	9,6267
Franco svizzero	1,4348
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8430
Kuna croata	7,2460
Rublo russo	38,7577
Lira turca	1,9673
Dollaro australiano	1,4272
Real brasiliano	2,3044
Dollaro canadese	1,3292
Yuan cinese	9,0484
Dollaro di Hong Kong	10,2936
Rupia indonesiana	11948,32
Rupia indiana	59,0090
Won sudcoreano	1477,79
Peso messicano	16,2651
Ringgit malese	4,2320
Dollaro neozelandese	1,8339
Peso filippino	59,186
Dollaro di Singapore	1,8145
Baht tailandese	42,797
Rand sudafricano	9,7596

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A05383

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fluvex 50 mg/ml»

Decreto n. 33 del 1° aprile 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. ES/V/0133/001/MR.

Specialità medicinale per uso veterinario FLUVEX 50 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini.

Titolare A.I.C.: SP Veterinaria, S.A. con sede in Ctra. Reus - Vinyols km 4,1 Aptdo.60 - Riudoms (Tarragona) Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ctra. Reus - Vinyols km 4,1 Aptdo.60 - Riudoms (Tarragona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104177011;

Flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104177023;

Flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104177035.

Composizione: ogni ml di prodotto contiene:

principio attivo: Flunixin (come flunixin meglumine) 50,0 mg (equivalente a 82,9 mg di flunixin meglumine);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini e suini.

Indicazioni terapeutiche:

Bovini.

Indicato per il controllo d'infiammazioni acute e piressia associate a malattie respiratorie bovine.

Equini.

Indicato per alleviare l'infiammazione e il dolore associato a disordini acuti e cronici muscolo-scheletrici, e per dolori viscerali associati a coliche.

Suini.

Consigliato come terapia aggiuntiva nel trattamento di malattie respiratorie nei suini e associato a terapia mirata alla riduzione dei sintomi clinici di sindrome metrite-mastite-agalassia (MMA) nelle scrofe.

Validità: Periodo di validità del prodotto medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

Periodo di validità del prodotto medicinale veterinario dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne: 14 giorni

Latte: 2 giorni

Equini:

Carne: 28 giorni

Non usare in equidi che producono latte destinato al consumo umano.

Suini: Carne: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

10A05093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Conoptal»

Provvedimento n. 59 del 29 marzo 2010

Procedura mutuo riconoscimento N. DK/V/0100/001/II/017.

Specialità medicinale per uso veterinario CONOPTAL.

Confezioni:

Tubetto da 3 gr. - A.I.C. n. 102801014;

Tubetto da 5 gr. - A.I.C. n. 102801026.

Titolare A.I.C.: Ditta Dechra Veterinary Products A/S - Mekuvej, 9 - DK- 7171 Uldum- Denmark.

Oggetto del provvedimento: Variazione di Tipo II - Modifica della composizione quantitativa di un eccipiente.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto, la seguente modifica relativa alla composizione quantitativa dell'eccipiente benzalconio cloruro.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A05092

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Folltropin»

Provvedimento n. 60 del 29 marzo 2010

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/0126/001/IA/007

Specialità medicinale per uso veterinario Folltropin.

Confezione: Fiala da 20 ml di fsh con 20 ml di diluente n. A.I.C. 103739013.

Titolare A.I.C.: Ditta Bioniche Animal Health Europe Ltd-Bracetown Business Park - Unit 13- Clonee- Co. Meath - Ireland.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IA n. 1 - Modifica dell'indirizzo del titolare dell'A.I.C.

È autorizzata, per la specialità medicinale veterinaria indicata in oggetto,la modifica relativa al cambio di indirizzo del titolare dell'A.I.C., che sarà il seguente:

Bioniche Animal Health Ltd.

Bracetown Business Park

Clonee

Dublin 15 - Ireland

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza con il vecchio indirizzo.

Efficacia del provvedimento: immediata.

10A05091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prozek Shampoo»

Provvedimento n. 62 del 29 marzo 2010.

Specialità medicinale per uso veterinario PROZEK SHAMPOO antiparassitario ovicida per cani e gatti, nelle confezioni:

Flacone PE da 100 ml - A.I.C. n. 103583011;

Flacone PE da 150 ml - A.I.C. n. 103583023;

Flacone PE da 200 ml - A.I.C. n. 103583035;

Flacone PE da 250 ml - A.I.C. n. 103583047;

Flacone PE da 300 ml - A.I.C. n. 103583050;

Flacone PE da 500 ml - A.I.C. n. 103583062;

Flacone PE da 1000 ml - A.I.C. n. 103583074;

Flacone PE da 5000 ml - A.I.C. n. 103583086;

Flacone PE da 10000 ml - A.I.C. n. 103583098.

Titolare A.I.C.: Doppiaemme di M. Zanuttigh con sede legale e domicilio fiscale in San Pier d'Isonzo (Gorizia) – via degli Artigiani n. 42 - codice fiscale n. ZNTMTN81T60F356G.

Oggetto: Variazione tipo I B: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito - tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio lotti.

Variazione consequenziale: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti, incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la Variazione Tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente il trasferimento di tutte le fasi del processo produttivo del prodotto finito, compreso il controllo ed il rilascio dei lotti, presso il sito produttivo della ditta Cicieffe s.r.l. via Provinciale, 13 - Fornovo (Bergamo), in sostituzione del sito produttivo attualmente autorizzato Pharmac Italia s.r.l. - Viale Umbria 55/57 - Rozzano (Milano).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A05090

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril Max»

Provvedimento n. 63 del 29 marzo 2010

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0312/001/IA/002.

Specialità medicinale per uso veterinario FLOXATRIL MAX 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini.

Confezioni: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104076017.

Titolare A.I.C.: Virbac S.A. con sede in 1ème Avenue - 2065M - LID - 06516 Carros Cedex - Francia.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IA - n. 8b1 - aggiunta sito rilascio lotti.

Si autorizza l'aggiunta dell'officina Virbac S.A. con sede in 1ème rue - 2065M, LID, 06516 Carros Cedex - Francia, responsabile per le operazioni di rilascio dei lotti del prodotto finito.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha validità immediata.

10A05094

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Roero».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la d omanda presentata dalla regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero»;

Visto il parere favorevole espresso dalla regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero»;

Ha espresso, nella riunione del 10 e 11 marzo 2010, presente il funzionario della regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA "ROERO".

Art. 1. Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

«Roero»;
«Roero» riserva;
«Roero» Arneis;
«Roero» Arneis spumante.

Art. 2. Base ampelografica

1. La denominazione "Roero" senza altra specificazione è riservata ai vini rossi ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Nebbiolo: minimo 95%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

La denominazione "Roero" Arneis è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Arneis: minimo 95%;
possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte fino ad un massimo del 5%.

Art. 3. Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori del «Roero» piu' idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.
Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di: Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Monta', Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.
Tale zona e' così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le province di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d'Alba. Si immette quindi sulla strada Provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).
La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona, cade; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.
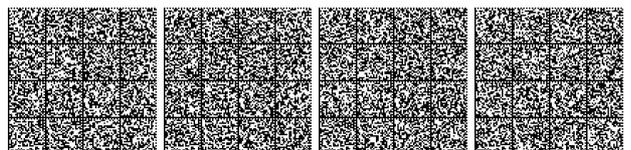
Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la Strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero (quota 410).
La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402.
Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.
Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota 391).
Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.
Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba e Alba, Corneliano d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino a incontrare la strada provinciale Piobesi d'Alba-Guarene.
Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Cà del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada Provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino a Incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa.
Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 e incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino a incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231): indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord-ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimita' di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco-casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficiente soleggiati;
- altitudine: non superiore a 400 metri s.l.m.;
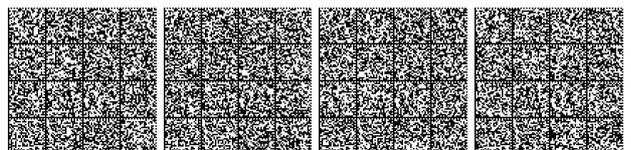
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve. Nel caso della tipologia vino rosso «Roero» e «Roero» riserva con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali e in ogni modo unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Nel caso della tipologia vino bianco «Roero» Arneis è consentita la coltivazione dei vigneti anche sui versanti esposti a nord.
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale);
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG «Roero» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	8	12,00 % vol.
Roero Arneis	10	10,50 % vol.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo devono essere:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	7,2	12,50 % vol.
Roero Arneis	9	11,00 % vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis può essere accompagnata dalla menzione «vigna» purchè tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 7 anni. Se l'età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	4,3	12,50 % vol.
Roero Arneis	5,4	11,00 % vol.

al quarto anno:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	5	12,50 % vol.
Roero Arneis	6,3	11,00 % vol.

al quinto anno:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	5,8	12,50 % vol.
Roero Arneis	7,2	11,00 % vol.

al sesto anno:

vini	resa uva t/ha	titolo alcolometrico volumico min. naturale
Roero	6,5	12,50 %vol.
Roero Ameis	8,1	11,00 % vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data d'inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del Consiglio interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni all'Albo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.
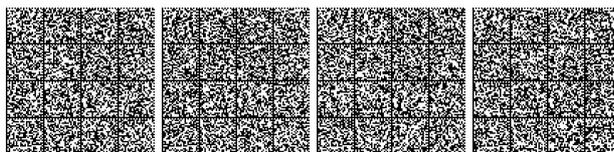
Art. 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e l'eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini «Roero» devono essere effettuate nei comuni il cui territorio e' in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.
2. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata e garantita «Roero» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti ed Alessandria a condizione che le dette aziende:
1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi preposti;
2) dimostrino la tradizionalita' di tali operazioni, previa attestazione degli organi competenti.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

Vini	resa uva/vino	produzione max di vino
Roero	70%	56 hl/ha
Roero Arneis	70%	70 hl/ha

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora per i vini «Roero» e «Roero» Arneis tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

vini	**durata**	**di cui min. mesi in legno**	**decorrenza**
Roero	20	6	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve
Roero riserva	32	6	1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
- "Roero" - dal 1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve;
- "Roero"riserva - dal 1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

6. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso «Roero» piu' giovane a vino rosso «Roero» piu' vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco «Roero» Arneis piu' giovane a vino bianco «Roero» Arneis piu' vecchio o viceversa.
7. La denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e vino che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.
La spumantizzazione dei vino «Roero» Arneis deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dall'art. 5 del presente disciplinare di produzione.
8. All'atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al precedente comma 5, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia "riserva".

Art. 6. Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» riserva, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino o granato;
odore: fruttato, caratteristico e con eventuale sentore di legno;
sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50 % vol;
«Roero» con menzione «vigna»: 12,50 % vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis anche con menzione «vigna» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fresco e con eventuale sentore di legno;
sapore: elegante, armonico ed eventualmente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00 %;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» Arneis spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori che possono ricordare il lievito, la crosta di pane e la vaniglia;
sapore: da brut nature a dolce; elegante e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l.

4. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7. Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Roero» e «Roero» Arneis e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione dei vini «Roero» e «Roero» Arneis la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purchè:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia scritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei vigneti della denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione dei vini «Roero», intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Roero», è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8. Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini DOCG «Roero» per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
2. E' vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

10A05118

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Scioglimento della «Società Cooperativa Edilizia Città Nova», in Rovereto

(*Omissis*);

LA GIUNTA PROVINCIALE

Delibera:

1. di sciogliere, per i motivi in premessa indicati, la «Società cooperativa edilizia Città Nova», con sede in Rovereto, Piazza Damiano Chiesa; 13, ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, i creditori o altri interessati possono avanzare espressa e motivata domanda di nomina di un commissario liquidatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e di comunicare il presente provvedimento al Registro Imprese della CCIAA per l'iscrizione ed al legale rappresentante della cooperativa.

10A05095

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I			ENTRATE CORRENTI						
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		10101	Contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	41.820.000,00	40.484.813,38	40.484.813,38	0,00	0,00	-1.335.186,62
		10102	Contributo di enti e privati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10103	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10104	Contributo di vigilanza sugli intermediari	8.650.000,00	8.594.681,00	8.123.365,00	471.316,00	0,00	-55.319,00
		10105	Contributo vigilanza sui periti	350.000,00	306.480,00	0,00	306.480,00	0,00	-43.520,00
			Totale ...	50.820.000,00	49.385.974,38	48.608.178,38	777.796,00	0,00	-1.434.025,62
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE						
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10202	Altre entrate	700.000,00	479.344,27	279.988,79	199.355,48	0,00	-220.655,73
			Totale ...	700.000,00	479.344,27	279.988,79	199.355,48	0,00	-220.655,73
			Totale titolo I	51.520.000,00	49.865.318,65	48.888.167,17	977.151,48	0,00	-1.654.681,35
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
	3^		ALIENAZIONE DI BENI						
		20301	Alienazione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20302	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI						
		20401	Riscossione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20402	Realizzo valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
	5^		ACCENSIONE PRESTITI						
		30501	Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
ENTRATE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
			Totale entrate	*51.520.000,00*	*49.865.318,65*	*48.888.167,17*	*977.151,48*	*0,00*	*-1.654.681,35*
IV			PARTITE DI GIRO						
	6^		ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40601	Partite di giro	58.023.000,00	29.085.514,07	17.738.005,08	347.508,99	11.000.000,00	-28.937.485,93
		40602	*Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)*	700.000,00	41.917,44	36.863,15	0,00	5.054,29	-658.082,56
		40603	*Convenzione MISE progetto "preventivatore"*	30.000,00	1.654,91	1.455,45	0,00	199,46	-28.345,09
			Totale ...	58.753.000,00	29.129.086,42	17.776.323,68	347.508,99	11.005.253,75	-29.623.913,58
			Totale titolo IV	58.753.000,00	29.129.086,42	17.776.323,68	347.508,99	11.005.253,75	-29.623.913,58
			TOTALE	110.273.000,00	78.994.405,07	66.664.490,85	1.324.660,47	11.005.253,75	-31.278.594,93
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO da:						
			-contributo di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sugli intermediari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-contributo di vigilanza sui periti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	112.583.000,00	78.994.405,07	66.664.490,85	1.324.660,47	11.005.253,75	-31.278.594,93

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I			SPESE CORRENTI						
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO						
		10101	Indennità di presidenza	295.000,00	291.477,50	291.477,50	0,00	0,00	-3.522,50
		10102	Indennità componenti Consiglio	660.000,00	498.564,62	498.564,62	0,00	0,00	-161.435,38
		10103	Missioni e rimborsi organi Istituto	30.000,00	15.462,03	14.622,48	839,55	0,00	-14.537,97
			Totale …	985.000,00	805.504,15	804.664,60	839,55	0,00	-179.495,85
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO						
		10201	Stipendi	25.320.000,00	25.148.414,01	23.019.771,44	218.642,57	1.910.000,00	-171.585,99
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	7.120.000,00	6.878.929,77	6.257.081,16	3.848,61	618.000,00	-241.070,23
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.800.000,00	1.793.410,11	1.743.410,11	0,00	50.000,00	-6.589,89
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.020.000,00	1.019.977,60	1.005.775,62	14.201,98	0,00	-22,40
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	550.000,00	549.591,84	541.091,84	8.500,00	0,00	-408,16
		10206	Altri oneri del personale	3.955.000,00	3.944.415,34	1.930.647,87	1.302.312,27	711.455,20	-10.584,66
		10207	Spese di formazione professionale	270.000,00	269.949,66	118.769,66	9.020,00	142.160,00	-50,34
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	560.000,00	397.146,35	337.862,35	0,00	59.284,00	-162.853,65
		10209	Prestazioni professionali	199.000,00	197.537,05	189.279,47	8.257,58	0,00	-1.462,95
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni e altre manifestazioni	160.000,00	96.349,79	92.869,79	3.480,00	0,00	-63.650,21
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	3.400.000,00	3.299.400,17	3.138.680,17	720,00	160.000,00	-100.599,83
		10212	Acquisto di beni di consumo	270.000,00	230.777,89	171.526,15	40.339,52	18.912,22	-39.222,11
		10213	Spese per servizi e utenze	3.721.000,00	3.289.747,99	2.495.536,20	368.487,64	425.724,15	-431.252,01
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	161.000,00	102.676,86	78.047,28	18.213,42	6.416,16	-58.323,14
		10215	Spese di rappresentanza	40.000,00	39.999,61	37.032,81	2.641,50	325,30	-0,39
		10216	Spese di pubblicità	90.000,00	33.248,76	24.848,76	0,00	8.400,00	-56.751,24
		10217	Spese per pubblicazioni	95.000,00	38.555,89	35.563,30	1.333,28	1.659,31	-56.444,11
			Totale …	48.731.000,00	47.330.128,69	41.217.793,98	1.999.998,37	4.112.336,34	-1.400.871,31

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI						
		10301	Oneri tributari e finanziari	2.900.000,00	2.762.563,17	2.275.077,48	270.030,22	217.455,47	-137.436,83
		10302	Altri oneri	330.000,00	189.623,19	187.322,83	2.300,36	0,00	-140.376,81
			Totale …	3.230.000,00	2.952.186,36	2.462.400,31	272.330,58	217.455,47	-277.813,64
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI						
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
		10402	Fondo di compensazione entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10403	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
			Totale titolo I	53.026.000,00	51.087.819,20	44.484.858,89	2.273.168,50	4.329.791,81	-1.938.180,80
II			SPESE IN CONTO CAPITALE						
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI						
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	55.000,00	54.055,33	4.620,07	315,00	49.120,26	-944,67
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	669.000,00	86.568,45	47.678,45	1.547,20	37.342,80	-582.431,55
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	80.000,00	79.970,26	39.640,84	28.735,27	11.594,15	-29,74
		20505	Acquisto automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	804.000,00	220.594,04	91.939,36	30.597,47	98.057,21	-583.405,96
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
		20601	Concessione crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20602	Acquisto valori mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale …	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo II	804.000,00	220.594,04	91.939,36	30.597,47	98.057,21	-583.405,96

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI									
SPESE									
Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni - previsioni (b - a)
					Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI						
	7^		ESTINZIONE PRESTITI						
		30701	Rimborsi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale spese	*53.830.000,00*	*51.308.413,24*	*44.576.798,25*	*2.303.765,97*	*4.427.849,02*	*-2.521.586,76*
IV			PARTITE DI GIRO						
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO						
		40801	Partite di giro	58.023.000,00	29.085.514,07	27.232.603,60	1.836.954,74	15.955,73	-28.937.485,93
		40802	*Fondo per la realizzazione del progetto pilota per il monitoraggio della incidentalità degli autoveicoli (decreto M.A.P. 23.11.2004)*	700.000,00	96,00	96,00	0,00	0,00	-699.904,00
		40803	*Convenzione MISE progetto "preventivatore"*	30.000,00	191,82	191,82	0,00	0,00	-29.808,18
			Totale ...	58.753.000,00	29.085.801,89	27.232.891,42	1.836.954,74	15.955,73	-29.667.198,11
			Totale titolo IV	58.753.000,00	29.085.801,89	27.232.891,42	1.836.954,74	15.955,73	-29.667.198,11
			TOTALE	112.583.000,00	80.394.215,13	71.809.689,67	4.140.720,71	4.443.804,75	-32.188.784,87
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE A PAREGGIO	112.583.000,00	80.394.215,13	71.809.689,67	4.140.720,71	4.443.804,75	-32.188.784,87

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

ENTRATE

Tit.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Accertamenti				Differenza accertamenti-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui riscossioni	di cui totale crediti	di cui totale residui attivi	
I	ENTRATE CORRENTI	51.520.000,00	49.865.318,65	48.888.167,17	977.151,48	0,00	-1.654.681,35
II	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	*51.520.000,00*	*49.865.318,65*	*48.888.167,17*	*977.151,48*	*0,00*	*-1.654.681,35*
IV	PARTITE DI GIRO	58.753.000,00	29.129.086,42	17.776.323,68	347.508,99	11.005.253,75	-29.623.913,58
	TOTALE	110.273.000,00	78.994.405,07	66.664.490,85	1.324.660,47	11.005.253,75	-31.278.594,93
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma3, regolamento per la contabilità e l'amministrazione	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	112.583.000,00	78.994.405,07	66.664.490,85	1.324.660,47	11.005.253,75	-31.278.594,93

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.		Previsione definitiva anno 2009 (a)	Impegni				Differenza impegni-previsioni (b - a)
			Importo totale (b)	di cui pagamenti	di cui totale debiti	di cui totale residui passivi	
I	SPESE CORRENTI	53.026.000,00	51.087.819,20	44.484.858,89	2.273.168,50	4.329.791,81	-1.938.180,80
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	804.000,00	220.594,04	91.939,36	30.597,47	98.057,21	-583.405,96
III	USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale spese	*53.830.000,00*	*51.308.413,24*	*44.576.798,25*	*2.303.765,97*	*4.427.849,02*	*-2.521.586,76*
IV	PARTITE DI GIRO	58.753.000,00	29.085.801,89	27.232.891,42	1.836.954,74	15.955,73	-29.667.198,11
	TOTALE	112.583.000,00	80.394.215,13	71.809.689,67	4.140.720,71	4.443.804,75	-32.188.784,87
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	112.583.000,00	80.394.215,13	71.809.689,67	4.140.720,71	4.443.804,75	-32.188.784,87

SITUAZIONE GENERALE FINANZIARIA AL 31/12/2009

FONDO DI CASSA All'1/1/2009			*5.647.830,16*
TOTALE RISCOSSIONI ANNO 2009	+	78.486.499,05	
TOTALE PAGAMENTI ANNO 2009	-	77.510.065,87	
DIFFERENZA RISCOSSIONI/PAGAMENTI			976.433,18
FONDO DI CASSA AL 31/12/2009			*6.624.263,34*
CREDITI			
Totale crediti anno 2009 e precedenti	+	3.694.794,90	
Totale crediti anni precedenti eliminati	-	0,00 +	3.694.794,90
RESIDUI ATTIVI			
Totale residui attivi anno 2009 e precedenti	+	11.521.910,04	
Totale residui attivi anni precedenti eliminati	-	0,00 +	11.521.910,04
DEBITI			
Totale debiti anno 2009 e precedenti	+	4.770.002,62	
Totale debiti anni precedenti eliminati	-	0,00 -	4.770.002,62
RESIDUI PASSIVI			
Totale residui passivi anno 2009 e precedenti	+	9.435.496,89	
Totale residui passivi anni precedenti eliminati	-	31.403,93 -	9.404.092,96
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO:			
- per la copertura degli oneri di vigilanza sull'attività di ass. e riass.	+	1.896.450,70	
-per la copertura degli oneri di vigilanza sugli intermediari	+	0,00	
-per la copertura degli oneri di vigilanza sui periti	+	0,00	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ex art.6, comma 3 reg.cont.	+	5.770.422,00	7.666.872,70
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009			7.666.872,70

10A05116

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 13 aprile 2010, recante: «Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2009.» (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 92 del 21 aprile 2010).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 27 seconda colonna, dove è scritto: «*p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA*», leggasi: «*Il direttore generale del Tesoro: GRILLI*».

10A05415

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GU1-103) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00